

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 23 giugno 2005 (11.07) (OR. EN)

10462/05

LIMITE

CIVCOM 172 PESC 557 COSDP 434 RELEX 332 JAI 233 PROCIV 92

NOTA

del:	CIVCOM
al:	CPS
Oggetto:	Obiettivo primario civile 2008
	 Documento del Segretariato generale: Risorse multifunzionali di gestione civile delle crisi in modo integrato - Squadre di reazione civile

Si allega, per le delegazioni, un documento del Segretariato generale dal titolo "Risorse multifunzionali di gestione civile delle crisi in modo integrato - Squadre di reazione civile".

Il documento è stato elaborato secondo l'obiettivo primario civile 2008 (doc. 15863/04) con il quale si era incaricato il Segretariato generale di approfondire l'esame e lo sviluppo di una serie di modalità inerenti alla costituzione e allo schieramento di risorse multifunzionali di gestione civile delle crisi in modo integrato, comprese squadre di reazione civile (CRT) rapidamente schierabili. Nell'elaborazione ci si è avvalsi di un dialogo assiduo con la Commissione europea per assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea nel suo complesso. Tutti gli strumenti dell'UE devono essere mobilitati coerentemente nella risposta alle crisi. La Commissione e il Segretariato del Consiglio continueranno a lavorare insieme per questo fine.

 $\begin{array}{ccc} 10462/05 & & \text{mas/MD/gg} & 1 \\ & & \text{DG E IX} & & & & \textbf{IT} \end{array}$

Nella riunione informale CIVCOM, tenutasi a Lussemburgo il 23-25 febbraio 2005, si è considerato in generale che le risorse multifunzionali di gestione civile delle crisi in modo integrato (i cosiddetti "pacchetti") possano essere costituite attingendo alle capacità esistenti nelle aree prioritarie. Dimensione, composizione e funzioni precise dei pacchetti varierebbero in funzione delle esigenze di una determinata situazione di crisi. Tali pacchetti sarebbero in grado di svolgere compiti che abbracciano più di un'area prioritaria sotto l'autorità di un unico capomissione. I miglioramenti ulteriori delle capacità delle aree prioritarie che si rendessero necessari a tal fine sarebbero individuati nell'elenco dei requisiti di capacità dell'obiettivo primario civile 2008. Quanto alle CRT il Segretariato del Consiglio, tenendo al corrente il CIVCOM, metterebbe a punto lo studio di un caso concreto sull'applicazione del metodo CRT nei preparativi di un'operazione di gestione civile delle crisi, segnatamente nella fase di valutazione e accertamento.

Il Segretariato del Consiglio ha organizzato un seminario di esperti su modalità di schieramento rapido e squadre di reazione civile, ospitato dal governo svedese a Stoccolma il 14-15 aprile 2005. Nel seminario sono stati discussi lo sviluppo e l'impiego delle CRT nel contesto di quattro microscenari in cui si affrontavano situazioni con e senza la presenza di un EUSR nella fase antecedente alla missione (accertamento dei fatti e costituzione della missione) e la gestione delle crisi in combinazione con operazioni di soccorso (doc. 8665/05).

Il presente documento intende illustrare il concetto di CRT in maggior dettaglio, concentrandosi sul possibile ruolo delle squadre nella (i) valutazione tempestiva di una situazione di crisi; (ii) nel sostegno alla costituzione di una missione civile PESD e, ove opportuno, (iii) nel sostegno temporaneo a un EUSR o a un'operazione in corso di gestione civile delle crisi.

10462/05 mas/MD/gg Z

2

Risorse multifunzionali di gestione civile delle crisi in modo integrato - SQUADRE DI REAZIONE CIVILE -

La strategia europea in materia di sicurezza riconosce che, per fronteggiare le sfide odierne in materia di sicurezza, l'UE deve far ricorso all'intera gamma delle sue capacità e risorse. L'Unione deve divenire più attiva, coerente e capace. Basandosi sull'esperienza finora acquisita nel settore della gestione civile delle crisi e sugli insegnamenti tratti, l'UE è impegnata a migliorare la sua efficienza nella gestione civile delle crisi.

(Piano d'azione per gli aspetti civili della PESD)

DEFINIZIONE

1. Una squadra di reazione civile (CRT) è una capacità di reazione rapida per la gestione civile delle crisi, di dimensione e composizione flessibili, costituita di esperti degli Stati membri a cui partecipa, in linea di massima, il Segretariato del Consiglio. Esperti della Commissione europea saranno in caso invitati a parteciparvi al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE. Una CRT è costituita attingendo a un gruppo di esperti a livello di UE, preselezionati dagli Stati membri secondo criteri e procedure concordate. Prima dello schieramento iniziale agli esperti delle CRT è impartita una formazione specifica. Le CRT sono schierate e operano secondo il mandato generico e la metodologia prestabilita di cui al manuale CRT. Il sostegno logistico assicura che una CRT sia provvista delle dotazioni necessarie alla sua missione e, se richiesto, che sia in grado di contribuire all'organizzazione di una successiva operazione di gestione civile delle crisi.

SCOPO E OBIETTIVI

2. Le squadre di reazione civile aumentano la capacità di reazione rapida e contribuiscono altresì all'adeguatezza e all'efficacia di una risposta dell'UE in materia di gestione delle crisi nonché alla coerenza di questa con altri soggetti.

10462/05 mas/MD/gg 3

- 3. Gli obiettivi della capacità CRT¹ comprendono le attività seguenti:
- a) compiere missioni di valutazione e accertamento in una situazione di crisi o al profilarsi della stessa e, ove opportuno, fornire un contributo per lo sviluppo del concetto di gestione della crisi prima dell'eventuale adozione di un'azione comune da parte del Consiglio e, d'accordo con la Commissione, per l'eventuale azione da mettere a punto nel quadro degli strumenti comunitari;
- stabilire una presenza operativa iniziale rapida sul campo dopo l'adozione di un'azione comune da parte del Consiglio e sostenere l'avvio di un'operazione di gestione civile della crisi;
- c) se il gruppo che costituisce la CRT possiede le conoscenze necessarie (ad es prevenzione dei conflitti, mediazione, misure di stabilizzazione e miranti a rafforzare la fiducia compresa l'osservazione), provvedere ove opportuno al tempestivo rafforzamento di meccanismi esistenti dell'UE per la gestione delle crisi a livello nazionale e regionale in risposta a bisogni urgenti e distinti, segnatamente sotto l'egida di un EUSR.
- 4. Il sostegno logistico affiancherà come opportuno le squadre di reazione civile, integrato in una CRT multifunzionale o come funzione CRT autonoma a supporto di capacità già esistenti di gestione delle crisi.

MOTIVAZIONE

5. Una risposta UE efficace e credibile a una situazione di crisi è potenziata dalla valutazione completa della situazione stessa, dallo schieramento rapido e dalla presenza tempestiva sul campo dopo che è stata individuata l'esigenza di azioni di gestione civile. Uno schieramento tempestivo per la reazione alla crisi può avere un effetto positivo sulla fiducia tra i soggetti in causa nel paese in questione, facilitando così l'attuazione di una missione di gestione civile della crisi.

10462/05 mas/MD/gg 4
DG E IX

Le CRT non sono da intendersi come un doppione della capacità di reazione alle catastrofi del meccanismo comunitario in materia di protezione civile, quale illustrato nella dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sull'uso del meccanismo di coordinamento in materia di protezione civile per la gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea (doc. 10639/03).

Lo schieramento di una CRT ben preparata ed equipaggiata rafforza l'efficacia e la tempestività dell'azione UE.

GRUPPO DI ESPERTI

- 6. Le CRT sono costituite attingendo a gruppo che comprenderà inizialmente fino a 100 esperti conosciuti nominati dagli Stati membri. Composizione e dimensioni del gruppo di esperti, che può essere costituito attingendo a capacità esistenti, saranno determinate nell'ambito del processo dell'obiettivo primario civile @.
- 7. L'accesso al gruppo di esperti degli Stati membri avviene attraverso registri nazionali contenenti i curriculum vitae e altri dati professionali pertinenti degli esperti CRT. Il formato dei registri è stabilito in base a requisiti minimi da concordare. I registri sono gestiti dagli Stati membri in conformità delle procedure e legislazioni nazionali.
- 8. Le conoscenze combinate del gruppo di esperti corrispondono alle competenze richieste per conseguire gli obiettivi della missione CRT, come illustrato al punto 3, lettere a) e b). Le stesse possono essere inoltre utilizzate, in funzione delle necessità, per conseguire l'obiettivo di cui al punto 3, lettera c). Più in particolare il gruppo di esperti degli Stati membri consiste di persone con conoscenze in uno o più dei settori seguenti:
- a) conoscenza ed esperienza specialistica pertinenti a uno o più obiettivi delle CRT (anche nelle aree prioritarie attuali individuate per lo sviluppo di capacità in materia di gestione civile delle crisi) e comprensione chiara del ruolo e dei concetti più ampi dell'Unione europea nella gestione delle crisi;
- b) conoscenza delle procedure amministrative dell'Unione europea, anche riguardo ad aspetti finanziari, risorse umane e approvvigionamenti;
- c) conoscenza ed esperienza in funzioni di sostegno alle operazioni, tra cui pianificazione e avvio missioni, logistica, CIS, sicurezza e sostegno sanitario.
- 9. I registri e la composizione delle CRT tengono conto, ove possibile, dell'obiettivo di equilibrio di genere.

10462/05 mas/MD/gg
DG E IX

MOBILITAZIONE E SCHIERAMENTO

- Gli Stati membri decidono di mettere a disposizione esperti CRT per una missione CRT 10. secondo procedure predeterminate che assicurino un tempestivo schieramento. Una CRT è mobilitata ove altri strumenti non sarebbero tempestivi, adeguati o efficaci.
- 11. La decisione di schierare una CRT non pregiudica l'azione che l'Unione europea dovrà intraprendere in risposta a una crisi.
- In conformità degli attuali orientamenti sulle missioni di accertamento dei fatti 12 (doc. 15048/01) il CPS, l'SG/AR o il Consiglio adottano la decisione di schierare una CRT a fini di valutazione e accertamento prima che il Consiglio adotti un'eventuale azione comune relativa a un'operazione civile PESD. Le CRT di valutazione o accertamento sono guidate dal Segretariato del Consiglio e possono includere personale della Commissione per rafforzare la coerenza dell'azione dell'UE. Nell'interesse di questa coerenza il Segretariato e la Commissione dovrebbero cercare di avviare missioni di valutazione comuni ogniqualvolta sia possibile e opportuno.
- La decisione di schierare una CRT **dopo** che il Consiglio ha adottato un'azione comune, 13. ad esempio per stabilire rapidamente una presenza iniziale e/o sostenere l'avvio di una prossima operazione civile PESD nonché per rafforzare meccanismi UE esistenti, è adottata secondo le procedure CRT che garantiscono che le squadre di reazione civile siano in grado di conseguire gli obiettivi dell'obiettivo primario civile 2008 riguardo allo schieramento rapido. Ove opportuno si terrà in debito conto il processo decisionale e di pianificazione accelerato per le operazioni di reazione rapida dell'UE, previa approvazione del Consiglio.
- 14. Una CRT sarà guidata da un responsabile nominato dal Segretariato del Consiglio. Le missioni CRT svolte prima della nomina di un capomissione rientrano nella catena di comando del Segretariato del Consiglio. Una volta nominato il capomissione le CRT rientrano nella catena di comando della missione. Se schierate a sostegno di un EUSR le CRT agiscono sotto l'autorità di quest'ultimo.
- 15. Di solito una CRT è multinazionale e ad essa partecipa in linea di massima il Segretariato del Consiglio. Ove opportuno la Commissione può essere invitata a prestare conoscenze specifiche per

10462/05 mas/MD/gg 6 DG E IX

garantire la coerenza della risposta dell'UE alla crisi. Inoltre, in funzione delle esigenze, una squadra di reazione civile può comprendere esperti non CRT messi a disposizione dagli Stati membri per garantire competenze specifiche riguardo a taluni aspetti di una determinata situazione di crisi.

- 16. Una CRT può essere mobilitata e schierata entro cinque giorni dalla richiesta dell'SG/AR, del CPS o del Consiglio. Lo schieramento di una CRT di solito non supera i tre mesi; tuttavia, se occorre, vi può essere un avvicendamento o una proroga per mantenere la squadra oltre questo termine. Su richiesta di un capomissione singoli esperti CRT possono essere comandati per un'operazione di gestione civile delle crisi per un periodo più lungo, su base volontaria e con l'accordo degli Stati membri interessati.
- 17. Nel quadro di una missione CRT sono previsti briefing specifici incentrati sul paese e sulla missione stessa, tenuti prima della partenza o, se il tempo non lo consente, dal responsabile della squadra una volta riunita la CRT nel teatro.

MANDATO E METODOLOGIA

- 18. Secondo il mandato generico la CRT è uno strumento specifico con obiettivi mirati. Tale mandato funge da base per l'elaborazione dei mandati specifici delle singole missioni, conformi alla situazione e ai compiti che si presentano al momento dello schieramento.
- 19. La metodologia concertata per le CRT è una guida pratica per le attività delle squadre che consente l'impiego efficace delle competenze e conoscenze dei membri che le compongono. La metodologia sarà raccolta in un manuale, costantemente aggiornato in base alle esperienze maturate con le missioni e agli insegnamenti tratti.

10462/05 mas/MD/gg
DG E IX

FORMAZIONE

- 20. La formazione è parte integrante del concetto di CRT. Prima di entrare nel gruppo di esperti tutti i membri delle CRT (compreso il personale del Segretariato del Consiglio e, ove opportuno, della Commissione europea) ricevono una formazione propedeutica. Gli esperti CRT, per mantenersi ad un livello elevato di impegno e di prontezza ed essere informati su nuovi sviluppi, possono essere invitati a seguire sessioni di aggiornamento in funzione delle esigenze.
- 21. Il Segretariato del Consiglio è capofila per la definizione dei bisogni di formazione delle CRT. A tal fine lavora a stretto contatto con la Commissione europea soprattutto riguardo all'eventuale contributo che potrebbe derivare dal progetto CE di formazione sugli aspetti civili della gestione delle crisi e dai corsi della Commissione sull'approvvigionamento e la gestione finanziaria. Occorre inoltre tenere conto di tutti gli strumenti esistenti di formazione dell'UE nel settore della gestione civile delle crisi (ad es CEPOL, AESD). Sarà necessario vegliare a che non si verifichino doppioni delle iniziative esistenti negli Stati membri.
- 22 La formazione CRT si incentra esclusivamente sulle esigenze speciali di una squadra di reazione civile e sull'applicazione delle competenze ed esperienze professionali dei partecipanti nel contesto della PESD e di una missione CRT. È di tipo interattivo e si basa su casi concreti. Sono eventualmente impiegate tecniche di teledidattica e di teleformazione. Per sviluppare ulteriormente le procedure e metodologie CRT la formazione si avvarrà delle competenze ed esperienze dei partecipanti. La formazione è inoltre uno strumento essenziale per stabilire le dinamiche di squadra tra gli esperti CRT che consentiranno loro di agire con efficacia in uno schieramento rapido. È pertanto calata in un ambiente fisico propizio allo spirito di squadra e offre possibilità di addestramento pratico ed esercizi di simulazione.
- 23. Gli Stati membri sono incoraggiati a individuare altri tipi di formazioni pertinenti a livello nazionale, UE e internazionale e ad agevolare la partecipazione a questi degli esperti CRT. A tale riguardo si ricorda che valide opportunità di formazione sono fornite dal progetto CE di formazione e dal programma di formazione nel settore della PESD.

10462/05 mas/MD/gg DG E IX

SOSTEGNO LOGISTICO

- 24. La capacità di sostegno logistico è una componente integrale del sistema CRT, il cui obiettivo consiste nel garantire che una CRT sia in grado di operare con efficaci nel teatro della missione. Può altresì contribuire alla costituzione di una capacità iniziale che sostenga lo schieramento rapido di una prossima missione di gestione civile delle crisi. Le dotazioni della missione PESD propriamente detta continueranno ad essere fornite secondo le procedure di approvvigionamento applicabili in conformità del regolamento finanziario.
- 25 Il sostegno logistico include, tra l'altro, le funzioni seguenti: trasporto, comunicazioni, TI, strutture di ufficio, vitto e alloggio e sostegno sanitario.
- 26. Il sostegno logistico è flessibile e, a seconda della missione, è in grado di provvedere a una qualsiasi o a tutte queste funzioni, in una scala che va dalla dotazione portatile per una o due persone fino a quella per uno schieramento di più ampia portata, in preparazione di una prossima missione di gestione civile delle crisi. È assicurata l'interoperabilità à livello UE.
- Nelle missioni CRT gli esperti che vi partecipano sono dotati del materiale di base 27. necessario al loro lavoro, quale computer portatile, comunicazioni mobili, ecc. secondo norme concordate. Inoltre si inviteranno, se del caso, le ambasciate degli Stati membri e le delegazioni della Commissione a fornire sostegno.
- 28. Nelle discussioni sull'approvvigionamento e la logistica occorrerà tenere conto del sostegno logistico.

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI²

29. Gli Stati membri sono competenti per selezionare, a loro discrezione, i rispettivi esperti CRT e per gestire il registro nazionale in conformità di criteri concordati. Ciascuno Stato membro partecipante al sistema CRT garantisce che l'esperto o gli esperti CRT

10462/05 mas/MD/gg 9 DG E IX

² Si considera che, nell'assolvimento delle loro competenze, gli Stati membri operino in stretto coordinamento con il Segretariato del Consiglio.

possano essere messi a disposizione secondo il calendario stabilito. Incombe altresì agli Stati membri mettere a disposizione gli esperti per la formazione propedeutica e le sessioni periodiche di aggiornamento.

- 30. Gli Stati membri stabiliscono un punto di contatto nazionale, in linea di massima il punto focale nazionale CIVCOM, per facilitare i contatti con il Segretariato del Consiglio. Essi comunicano formalmente tutti i dati pertinenti del punto di contatto nazionale alla DGE IX.
- 31. Ciascuno Stato membro è competente per stabilire le modalità necessarie ad assicurare la disponibilità dei rispettivi esperti CRT in conformità degli obiettivi fissati per lo schieramento rapido.³

COMPETENZE DEL SEGRETARIATO DEL CONSIGLIO

- 32. Al Segretariato del Consiglio spetta sviluppare e aggiornare la metodologia CRT e guidare l'organizzazione della formazione propedeutica e delle sessioni di aggiornamento d'accordo con gli Stati membri. Il Segretariato del Consiglio si coordinerà con la Commissione, in particolare per quanto riguarda l'eventuale contributo che potrebbe derivare dal progetto CE di formazione sugli aspetti civili della gestione delle crisi e dai corsi della Commissione sull'approvvigionamento e la gestione finanziaria. Occorrerà inoltre tenere conto di tutti gli strumenti esistenti di formazione dell'UE nel settore della gestione civile delle crisi (ad es CEPOL, AESD).
- 33. Il Segretariato del Consiglio conserva un elenco di nominativi di tutti gli esperti CRT nominati dagli Stati membri e informa regolarmente i punti di contatto nazionali sugli sviluppi inerenti alla CRT. Anche la Commissione è tenuta al corrente.
- 34. Tutte le comunicazioni ufficiali del Segretariato del Consiglio (DGE IX) passeranno per i punti di contatto nazionali.
- 35. Il Segretariato del Consiglio elabora il mandato specifico delle missioni, nomina il responsabile della squadra e seleziona gli esperti CRT messi a disposizione dagli Stati membri per lo schieramento.

10462/05 mas/MD/gg 10 DG E IX **I T**

Dato il livello previsto di competenze ed esperienza degli esperti CRT, si tiene presente che in qualsiasi momento la disponibilità di singoli esperti può variare poiché alcuni potrebbero essere stati comandati ad altre missioni, inclusi progetti comunitari.

36. Il Segretariato del Consiglio, insieme con gli Stati membri, valuta sistematicamente le esperienze maturate grazie allo schieramento delle CRT e, basandosi su queste, può chiedere agli Stati membri di contribuire allo sviluppo di procedure e altre risorse per le CRT.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- 37. Il principio guida del quadro finanziario delle CRT consiste nell'assicurare la rapida schierabilità delle CRT avvalendosi dei meccanismi finanziari esistenti.
- 38. Se una CRT è schierata **prim**a che il Consiglio adotti un'eventuale azione comune, ciascuno si fa carico delle proprie spese. Ciascuno Stato membro copre tutti i costi derivanti dai rispettivi esperti CRT. Ciò comprende, tra l'altro, retribuzioni, spese di viaggio e altre spettanze connesse. Questo principio può essere riconsiderato alla luce dei primi insegnamenti tratti.
- 39. Se una CRT è schierata per stabilire con rapidità una presenza operativa iniziale sul campo **dopo** che il Consiglio ha adottato un'azione comune, essa sarà finanziata secondo le procedure concertate per il finanziamento delle operazioni civili PESD ⁴ e le disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del TUE. Le relative modalità saranno definite nell'azione comune.
- 40. I costi che derivano dalle misure volte ad assicurare, a livello nazionale, la disponibilità e la rapida schierabilità degli esperti CRT sono sostenuti dai rispettivi Stati membri.

VIA DA SEGUIRE

41. Le esigenze specifiche per la costituzione del gruppo di esperti CRT saranno inserite nell'elenco dei requisiti di capacità dell'obiettivo primario civile 2008. Tra esse sono da annoverare: qualifiche e criteri di selezione particolareggiati degli esperti CRT, un calendario di formazione nonché il sostegno logistico e le dotazioni di cui devono disporre le CRT per conseguire gli obiettivi in conformità del presente documento e del processo di pianificazione delle capacità di cui all'obiettivo primario civile 2008.

10462/05

mas/MD/gg 11 DG E IX

Orientamenti per il finanziamento delle operazioni civili di gestione delle crisi ai sensi del titolo V del TUE, doc. 12582/03.

- 42. Dopo l'approvazione del concetto di CRT il Segretariato del Consiglio svilupperà ulteriormente il quadro di attuazione delle CRT stesse. La Commissione sarà strettamente associata al processo al fine di garantire la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea nel suo complesso. Sono previste, tra le altre, le seguenti attività:
- a) elaborare il mandato generico per lo schieramento delle CRT;
- b) proporre i requisiti minimi per i registri nazionali degli esperti CRT;
- c) stabilire le procedure per la mobilitazione e lo schieramento delle CRT (compreso un modello per lo status del personale CRT schierato);
- d) elaborare un manuale CRT contenente un abbozzo della metodologia CRT;
- e) elaborare il concetto particolareggiato della formazione, con programmi di studio e calendario dei corsi
- 43. In questo contesto la Commissione e il Segretariato del Consiglio sono invitati a esaminare, per quanto di loro competenza, le sinergie possibili tra i gruppi di valutazione e pianificazione e le CRT.
- 44. La capacità di sostegno logistico CRT dovrebbe essere ulteriormente esaminata, considerando tra l'altro la dotazione di base (kit di missione) degli esperti in missione. Contributi per questa riflessione potrebbero derivare dalla cooperazione esistente tra Stati membri, ad esempio il partenariato umanitario internazionale, nonché dai modelli di sostegno logistico di altre organizzazioni, segnatamente quelli delle Nazioni Unite e dell'OSCE.
- 45. Prima della fine del 2006 le disposizioni finanziarie saranno riesaminate.
- 46. Una capacità iniziale di schieramento rapido potrebbe essere disponibile prima della data di piena attuazione dell'impegno previsto dall'obiettivo primario civile 2008. Un obiettivo iniziale per la fine del 2006 potrebbe essere una capacità CRT comprendente fino a 100 esperti che abbiano ultimato la formazione propedeutica.
- 47. Il concetto e il campo di applicazione delle CRT potranno essere riesaminati in una fase successiva alla luce delle esperienze maturate.
- 48. In conformità dell'obiettivo primario civile 2008 sarà considerato l'ulteriore sviluppo delle risorse multifunzionali di gestione civile delle crisi in modo integrato.

10462/05 mas/MD/gg 12 DG E IX **I T**

RIFERIMENTI

- Civilian Capabilities Commitment Conference Ministerial Declaration (Conferenza A. sull'impegno di capacità civili - Dichiarazione ministeriale (doc. 14848, 17 novembre 2004)
- В. Piano d'azione per gli aspetti civili della PESD, adottato dal Consiglio europeo del 17–18 giugno 2004 (doc. 10547/04, 15 giugno 2004)
- C. Obiettivo primario civile 2008 (doc. 15863/04, 7 dicembre 2004)
- D. Obiettivo primario civile 2008 - Revised proposals by the Council Secretariat on the management of the process during 2005 (Proposte rivedute del Segretariato del Consiglio sulla gestione del processo nel 2005 (doc. 7891/05, 8 aprile 2005)
- E. Obiettivo primario civile 2008 - Report on the workshop on "Modalities for Rapid Deployment and Civilian Response Teams" (Relazione sul seminario su modalità di schieramento rapido e squadre di reazione civile), Stoccolma, 14-15 aprile 2005 (doc. 8665/05, 3 maggio 2005)
- F. Guidelines on Fact-finding missions (Orientamenti sulle missioni di accertamento dei fatti) (doc. 15048/01, 6 dicembre 2001).

10462/05 mas/MD/gg DG E IX IT